



## **Titolo**

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – revisione - art. 63, comma 4, lett. a), CGS – decreto di archiviazione penale – non è prova nuova

## **Descrizione**

L'ipotesi di revisione di cui all'art. 63, comma 4, lett. a), C.G.S. - concernente il caso in cui *“sopravvengano o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto”* - è modellata su quella contemplata dall'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.. Secondo la Corte di Cassazione (n. 2933/2021) la parte ricorrente, con la propria istanza di revisione, non può far rientrare il decreto di archiviazione quale elemento per richiedere la revisione nell'ambito del disposto di cui all'art. 630 c.p.p., lett. c), quale prova nuova, per l'evidente natura di epilogo decisorio a carattere non definitivo dello stesso, atteso che secondo interpretazione, già consolidata ed anche risalente, della giurisprudenza di legittimità il decreto di archiviazione non può rientrare neanche nell'ambito della lett. a), tanto che si è affermato che non può essere assimilato alla sentenza e al decreto penale di condanna.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0006/CFA/2024-2025/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Marchese

## **Riferimenti normativi**

art. 63, comma 4, lett. a), CGS; art. 630, comma 1, lett. c), CPP

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0006 CFA del 17 luglio 2024 (Sig. Savino Daleno-PF)**